



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

333/C/2/9008-B/2010

Roma, 21 giugno 2010

Oggetto: D.M. 5 giugno 1990 - criteri di valutazione dell'onorevole servizio richiesto per il riconoscimento delle onorificenze al personale della Polizia di Stato.

~~~~~

Il D.M. 5 giugno 1990, emanato in applicazione dell'art. 69 del Regolamento di Servizio dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza, approvato con d.P.R. 28.10.1985, n. 782, ha istituito, per il personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato, tra gli altri, i seguenti riconoscimenti: medaglia al merito di servizio, croce per anzianità di servizio, medaglia al merito di lunga navigazione e medaglia di lunga navigazione aerea.

Preliminarmente, appare opportuno evidenziare che l'attività istruttoria volta al rilascio delle predette onorificenze è svolta dai competenti Servizi della Direzione Centrale per le Risorse Umane per i ruoli dei dirigenti, direttivi ed ispettori e qualifiche equiparate dei ruoli tecnici e professionali, mentre, per quanto concerne i ruoli dei sovrintendenti, assistenti ed agenti e corrispondenti qualifiche tecnico-professionali, tale attività è demandata agli Uffici territoriali (fatta eccezione per le medaglie di lunga navigazione), essendo stato individuato nel Prefetto l'autorità che rilascia i detti riconoscimenti.

Riguardo ai presupposti per il conferimento, si evidenzia che l'art. 3 del D.M. 5.6.1990 richiede, quale requisito necessario comune a tutte le predette onorificenze, l'"aver prestato onorevole servizio nell'Amministrazione della P.S. Il requisito deve risultare... da un'apposita relazione redatta nell'ultima sede di servizio dell'interessato dall'organo competente alla redazione del rapporto informativo."

L'art. 4 richiede, poi, limitatamente al rilascio delle medaglie al merito di servizio, l'ulteriore requisito di aver maturato un periodo di direzione di unità organizzative od operative o di incarichi equipollenti, questi ultimi specificati e distinti per i diversi ruoli dal successivo articolo 5.

L'art. 5 prevede, inoltre, per il solo personale appartenenti al ruolo degli assistenti ed agenti, l'equipollenza, ai fini della concessione delle predette onorificenze, tra l'aver ricoperto incarichi di comando ed il possesso di entrambi i seguenti requisiti :

- non aver riportato nell'ultimo quinquennio sanzioni disciplinari più gravi del richiamo scritto;
- non aver riportato nell'ultimo decennio sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione.

Orbene, tale requisito, la cui equipollenza è stabilita soltanto ai fini del rilascio delle medaglie al merito di servizio e con esclusivo riferimento al requisito relativo allo svolgimento di incarichi di comando, è stato finora utilizzato come criterio generale di valutazione dell'onorevole servizio.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Tuttavia, il decreto ministeriale del 1990 e la connessa circolare esplicativa del 6 dicembre 1991, non prevedono alcun criterio in virtù del quale operare la valutazione sull'onorevole servizio reso.

In altri termini, ai fini della valutazione di quest'ultimo, si è fatto, finora, riferimento non solo a quanto riportato nella relazione redatta dall'organo competente alla redazione del rapporto informativo (come previsto dal D.M.), ma anche alla verifica dell'assenza di sanzioni disciplinari, secondo i predetti criteri.

Come conseguenza è stato ritenuto "servizio onorevole" anche quello prestato da dipendenti che, pur non avendo riportato, nel quinquennio o nel decennio precedente l'istanza di riconoscimento dell'onorificenza, rispettivamente sanzioni disciplinari più gravi del richiamo scritto o più gravi della deplorazione, hanno tuttavia riportato numerose ed anche gravi sanzioni disciplinari nel corso dell'intera carriera lavorativa nella Polizia di Stato.

Si ritiene, pertanto, che tale criterio di valutazione dell'onorevole servizio, derivante da un'errata interpretazione del D.M. del 1990, vada modificato ed interpretato in modo da evitare che le onorificenze della Polizia di Stato siano concesse anche a dipendenti che, con i loro comportamenti, anche reiterati e/o lontani nel tempo, abbiano leso il prestigio ed il decoro dell'Amministrazione della P.S.

Il requisito dell'onorevole servizio andrà valutato, quindi, facendo riferimento al comportamento tenuto dal personale durante il periodo di servizio svolto nei ruoli della Polizia di Stato.

Appare quindi più equo, per le finalità espresse, ampliare il periodo di "osservazione" per la valutazione dei precedenti disciplinari e penali, individuando al tempo stesso degli automatismi di verifica in grado di assicurare una univocità di valutazione dell'onorevole servizio.

La "ratio" di questa interpretazione è quella di "valorizzare" i riconoscimenti per merito e per anzianità di servizio per il personale della Polizia di Stato atteso che, finora, si è assistito, invece, ad una sostanziale "inflazione" di detti titoli, rilasciati anche in presenza di condanne penali o di gravi provvedimenti disciplinari.

Nel silenzio del D.M. in merito alla nozione di "onorevole servizio", cioè di servizio esente da ogni censura, appare, pertanto, opportuno valutare tale requisito sulla base dei sotto elencati criteri.

Per quanto riguarda i precedenti disciplinari si ritiene che:

1. nel caso in cui il richiedente abbia riportato, nel corso di tutta la carriera, la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio, attesa la particolare gravità della sanzione e dei pregiudizievoli riflessi economici, giuridici e previdenziali che essa comporta, si ritiene che



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- il requisito dell'onorevole servizio non possa configurarsi, a meno che non sia intervenuta la riabilitazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 87 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n.3;
2. nel caso in cui il richiedente abbia riportato la sanzione disciplinare della deplorazione o della pena pecuniaria nei venti anni precedenti l'istanza di concessione dell'onorificenza, il requisito dell'onorevole servizio può considerarsi presente solo se è intervenuta la riabilitazione;
  3. nel caso in cui il richiedente abbia riportato una o più sanzioni disciplinari non superiori al richiamo scritto nei venti anni precedenti l'istanza, il requisito dell'onorevole servizio può considerarsi presente se è intervenuta la riabilitazione. Nell'ipotesi in cui quest'ultima non sia stata richiesta, la valutazione andrà operata, da parte dell'autorità competente alla concessione, sulla base del numero di precedenti disciplinari, delle motivazioni degli stessi e della loro collocazione temporale, nonché sui precedenti di servizio del richiedente.

Per quanto concerne i procedimenti penali a carico, si ritiene che possa escludersi la sussistenza dell'onorevole servizio, senza alcun limite temporale, per:

- a. coloro che abbiano riportato una condanna per uno dei delitti contro l'ordine pubblico ovvero per uno dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione o per uno dei reati previsti dal T.U. del 9 ottobre 1990, n. 309;
- b. coloro che abbiano riportato una condanna per uno dei delitti contro la personalità dello Stato o contro la fede pubblica, ovvero per un delitto commesso con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diverso da quelli indicati alla lettera a);
- c. coloro che abbiano riportato condanna ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;
- d. coloro nei cui confronti il Tribunale ha applicato, anche se con provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'art.13 della legge 13 settembre 1982, n. 646.

Si ritiene, inoltre, che in tutti i casi di condanna definitiva per una ipotesi diversa da quelle di cui sopra, ovvero in tutte le ipotesi in cui il procedimento penale si concluda con una pronuncia diversa da una assoluzione con formula piena (es.: prescrizione, sentenza di assoluzione perché il fatto non costituisce reato, etc...) sia necessaria una prudente valutazione dell'onorevole servizio basata sui precedenti di servizio del richiedente, sulla gravità dei fatti oggetto del procedimento penale e sulla loro collocazione nel tempo.

Si evidenzia, al riguardo, che tale ultima valutazione andrà operata solo nelle ipotesi in cui alla conclusione del procedimento penale non sia seguita una sanzione disciplinare. In tale ultimo caso, infatti, si applicheranno i criteri di valutazione dell'onorevole servizio indicati nel caso di presenza di sanzioni disciplinari.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Si ritiene, infine, che nelle ipotesi in cui le istanze di rilascio delle onorificenze siano avanzate da chi si trovi sottoposto a procedimento penale (abbia assunto la veste di imputato ex art. 60 c.p.p. e 405 c.p.p.) il procedimento amministrativo in questione deve essere sospeso in attesa della conclusione di quello penale.

Nell'attendersi alle direttive impartite, si confida nella consueta collaborazione delle SS.LL.

Roma, 21 GIU. 2010

Il Capo della Polizia  
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza  
Manganelli

www.sap-emiliaromagna.org

u  
F. P.